

Rep. 3/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CISLAGO**

**(Provincia di Varese)**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE**

**DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI**

**CISLAGO - ANNI 2021 – 2026 - CIG: 84955849B1**

\*\*\*

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIQUATTRO del mese di

FEBBRAIO alle ore 16.00, in Cislago e nella Casa Comunale, avanti a me

Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, Segretario Generale del Comune in epigrafe,

autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi

dell'art.97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono

comparsi i sigg.ri:

- Lastraioli Marina, nata a Vinci (FI) il giorno 06/04/1967, Responsabile del

Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n. 51 del

18/05/2020, la quale agisce per conto del Comune di Cislago – Partita IVA

00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche

“Comune”;

- Nardocci Marco, nato a Carbognano (VT) il giorno 24/04/1970, Legale

Rappresentante della ditta MAGIF SERVIZI SRL con sede legale a

Carbognano (VT) in Via Fioravante Martinelli n.10 - Partita IVA

01257860567, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche

“Concessionario”;

I comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io Segretario

Generale sono certo, mi chiedono di rogare il seguente atto:

**PREMESSO CHE:**

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art.

32, comma 14, del D.LGS 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

A) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210 del  
30/10/2020 esecutiva, si è proceduto:

- ad approvare gli elaborati predisposti dal Servizio Tecnico Comunale per  
l'appalto della Concessione del servizio di gestione degli impianti di  
illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Cislago, ivi compresa la  
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva,  
la fornitura di energia elettrica, la riscossione dei canoni annui e di  
allacciamento delle utenze, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 per  
l'importo complessivo di € 111.683,00 (importo anno € 22.336,60  
moltiplicato per 5 anni), oltre IVA 22%;

- ad indire una gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di  
gara ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b), e 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato  
interesse a partecipare alla procedura, con il criterio dell'offerta di maggior  
rialzo sul canone posto a base di gara di € 4.400,00, avvalendosi di SINTEL  
(Sistema Intermediazione Telematica) sul sito internet di ARIA S.p.A. -

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisiti di Regione Lombardia;

B) che a seguito dell'esperimento della suddetta gara, con determinazione del

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cislago n. 6 del 18/01/2021

la gara sopra citata è stata aggiudicata alla società MAGIF SERVIZI Srl, che

ha offerto un rialzo del 207,652%

(duecentosettevirgolaseicentocinquantaduepercento) sull'importo del corrispettivo di concessione annuo posto a base di gara di € 4.400,00, come risulta dal Report della procedura Sintel, depositato agli atti del Servizio Tecnico unitamente al fascicolo telematico relativo alla procedura di gara;

- con la suddetta determinazione n. 6 del 18/01/2021 è stato stabilito che la Concessione di che trattasi decorrerà dal 01/03/2021 e terminerà il 28/02/2026;

- le verifiche effettuate dal R.U.P. in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo in quanto è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In particolare, sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario depositate agli atti del Servizio Tecnico del medesimo Comune, di seguito elencate:

- “Esito verifica regolarità fiscale” in data 07/12/2020;
- “Certificato del Casellario Giudiziale” per i rappresentanti legali, in data 04/12/2020;
- “Certificato Tribunale fallimentare” la verifica viene effettuata sulla base del certificato della C.C.I.A.A., già in nostro possesso datato 13/01/2021, dal quale risulta che “ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;
- “Certificato Casellario ANAC” in data 13/01/2021;
- Comunicazione Banca Dati Nazionale Antimafia in data 07/01/2021 relativa alla non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2001;

- il Concessionario ha prodotto:

- ✓ la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ copia del Documento di Valutazione dei rischi del Concessionario di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,
- ✓ copia del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. predisposto dal Comune di Cislago sottoscritto dal legale rappresentante della società sig. Nardocci Marco;

- il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il geom. Fabio Franchi;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1) - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2) - Oggetto del contratto**

Il Comune di Cislago, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva la Concessione del servizio di servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Cislago, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva, la fornitura di energia elettrica, la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze, sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità, obbligandosi ad eseguire i servizi a perfetta regola dell'arte, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto

(nel prosegoo per brevità “Capitolato”) posto a base di gara, approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n 210 del 30/10/2020, che si allega al presente atto.

Il Servizio è esercitato dal Concessionario nei cimiteri del Comune di Cislago con diritto di esclusiva. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nel corso della durata dell'affidamento il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere indicate nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta di gara.

Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dal Contratto e dal Capitolato, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali

competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

### **Art. 3) - Durata**

La durata della concessione del servizio di illuminazione votiva è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/03/2021 e scadenti il 28/02/2026.

Il Contratto non è rinnovabile. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un anno alle stesse condizioni economiche e contrattuali nelle more dell'espletamento della procedura di gara.

Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.

### **Art. 4) Ammontare del contratto – Canone - Corrispettivi**

Il valore della concessione è stimato in euro 111.683,00 (diconsi euro centoundicimilaseicentottantatre/00), oltre IVA.

Quale corrispettivo di concessione, il Concessionario corrisponderà al Comune, per tutta la durata della Concessione, un canone annuo pari a € 13.536,65 (tredicimilacinquecentotrentasei/65), oltre IVA 22%, risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente ad ogni aggiornamento tariffario applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento che verrà

stabilità per il canone di abbonamento.

Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni poste contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del Servizio stesso, percepiti dal Concessionario e applicati nei confronti dell'utenza, di seguito indicati:

- contributo una tantum per il primo allacciamento: € 15,00 + IVA;
- canone di abbonamento annuo, comprensivo del diritto fisso di esazione: € 14,20 + IVA, escluso rimborso spese affrancatura;
- lampade occasionali per speciali ricorrenze e periodi di tempo definiti: € 0,52 al giorno + IVA (compresa installazione, disinstallazione, consumo di energia elettrica).

Per quanto sopra indicato, resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio.

È riconosciuto al Concessionario il diritto di chiedere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal secondo anno di concessione, l'adeguamento ISTAT dei corrispettivi di abbonamento, sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati avvenuta nell'anno precedente (indice FOI). Il Comune, verificata la legittimità della richiesta, ne autorizzerà l'aumento con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

#### **Art. 5) – Caratteristiche della Concessione**

La concessione dovrà comprendere le attività previste e meglio specificate agli articoli nel Capitolato Speciale d'Appalto, che riguardano sinteticamente:

• Gestione del servizio: gestione dell'impianto di illuminazione votiva, fornitura dell'energia elettrica e nuovi allacciamenti a tutte le utenze che ne facciano richiesta, gestione dei rapporti amministrativi e contrattuali con gli utenti e riscossione degli abbonamenti annuali, aggiornamento costante del registro delle utenze.

• Manutenzione e messa a norma degli impianti di illuminazione votiva: manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione votiva, sostituzioni di lampadine non più funzionanti, riparazione degli impianti manomessi nel corso di inumazioni, esumazioni, estumulazioni o lavori eseguiti per conto del Comune, messa a norma degli impianti (qualora necessaria).

• Fornitura di energia elettrica: fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di illuminazione votiva, esistenti e futuri, nonché tutte le altre spese ad essa connesse.

• Ulteriori interventi obbligatori: manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno dei cimiteri, aggiornamento dei registri delle utenze (esistente e nuovo) inerenti l'illuminazione dei cimiteri di Cislago.

Gli obblighi indicati al precedente comma 1 e meglio esplicitati nel capitolo speciale d'appalto hanno validità per l'intera durata della concessione.

#### **Art. 6) – Consegnna del Servizio**

Con la sottoscrizione del Contratto, il Comune consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio e ciò per tutta la durata del Contratto.

Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare

l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal

Capitolato Speciale d'Appalto.

Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell'affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune concesse in uso al Concessionario rientrano gratuitamente nella piena disponibilità del medesimo Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Saranno, pertanto, restituiti o trasferiti gratuitamente al Comune alla scadenza del Contratto:

- tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto di illuminazione votiva di proprietà del Comune e dati in uso al Concessionario all'inizio dell'affidamento;
- tutti gli impianti, o parte di impianti, ammortizzati nel periodo di affidamento secondo quanto stabilito al precedente comma o realizzati con contributi pubblici;
- tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti pagate integralmente dai richiedenti.

Allo scadere della Concessione, gli impianti nuovi realizzati in occasione di ampliamenti passeranno in proprietà al Comune, senza alcun tipo di indennizzo. Al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti eseguiti si stabilisce come congruo un periodo di 10 anni. Se, alla scadenza della Concessione, l'intero capitale investito non fosse interamente ammortizzato il medesimo importo sarà quantificato e corrisposto dal nuovo concessionario.

#### **Art. 7) – Revisione dei prezzi**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 6.9 del Capitolato.

È riconosciuto al Concessionario il diritto di chiedere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal secondo anno di concessione, l'adeguamento ISTAT dei corrispettivi di abbonamento, sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati avvenuta nell'anno precedente (indice FOI). Il Comune, verificata la legittimità della richiesta, ne autorizzerà l'aumento con determinazione del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 8) - Controlli**

Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto dagli artt. 19 e 20 del Capitolato speciale d'appalto.

A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sul servizio. È inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato nel servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

#### **Art. 9) - Fornitura dell'energia elettrica**

Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel più breve tempo possibile alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del contratto.

### **Art. 10) - Riconsegna degli impianti**

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori e manufatti che li contengono dovranno essere riconsegnati dal Concessionario al Comune concedente in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

### **Art.11) – Penali**

Per l'applicazione delle penali e le ipotesi di risoluzione del contratto si fa riferimento agli articoli 19 e 20 del Capitolato.

### **Art.12) – Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario presta apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 150/2016 e s.m.i. mediante: polizza n. 1/39265/96/178802140 in data 26/01/2021 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni Spa (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00006) agenzia di Roma per l'importo di Euro 5.584,15 (euro cinquemilacinquecentottantaquattro/15) pari al 5,00% (cinquepercento) dell'importo del presente contratto. La predetta percentuale tiene conto della riduzione del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015.

### **Art. 13) – Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. 1/39265/61/178818927 rilasciata dalla società UNIPOLSAI Assicurazioni Spa (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00006), scadente il 15/04/2021, con indicazione della responsabilità civile

verso terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni

causati a terzi nell'erogazione del servizio.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna degli impianti e cessa alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

Il Concessionario ha trasmesso, inoltre, dichiarazione in data 04/12/2020 (ns. prot. n. 1342 del 29/01/2021) con la quale si impegna a rinnovare la polizza assicurativa che tiene indenne il Comune di Cislago da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di illuminazione votiva per tutta la durata della convenzione e a trasmettere la stessa almeno 10 giorni prima della data di scadenza.

#### **Art.14) – Cessione del contratto e subappalto**

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, senza il consenso dal Comune, che potrà concederlo o negarlo senza obbligo di motivazione.

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 174 del D. Lgs. n.50/2016, per le parti del contratto indicate in sede di offerta.

#### **Art.18) – Controversie**

In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, è esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente. Il Tribunale competente sarà quello di Busto Arsizio.

#### **Art.19) – Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n.50/2016, il contratto di concessione stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario mediante pec, nei seguenti casi:

a) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni

nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;

b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti;

c) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;

d) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;

e) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

f) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

g) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n.50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal capitolato;

- il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;

- la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di reintegrazione;

- l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di gestione e/o fornitura energetica;

- il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da

esecuzione e danni a terzi.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del D. Lgs. n.50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4, 5 e 5-bis del D. Lgs. n.50/2016.

In tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario al Comune concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

#### **Art.20) – Fallimento del Concessionario**

In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 21) – Equilibrio economico finanziario**

In conformità a quanto previsto dall'art. 180, comma 6, D.Lgs. 50/2016 il Concessionario ha prodotto, unitamente all'Offerta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall'art. 182 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 22) – Verifica dei rischi e piano di monitoraggio**

Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al

concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella allegata matrice dei rischi.

Il Comune concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e terrà conto della matrice dei rischi allegata al Capitolato.

#### **Art. 23) – D.U.R.C.**

Si dà atto della regolarità contributiva del Concessionario come da certificazione D.U.R.C., rilasciata da INAIL in data 11/02/2021 con validità a tutto il 11/06/2021.

#### **Art. 24) – Obblighi del Concessionario**

##### **nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione, i contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lombardia durante lo svolgimento dei servizi.

#### **Art. 25) – Domicilio del Concessionario**

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di Cislago.

#### **Art. 26) - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti

dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato con i relativi allegati. .

La ditta si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cislago, nonché la normativa in materia di sicurezza in materia di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008, che dichiara di conoscere ed accettare.

#### **Art. 27) - Stipulazione del contratto e spese contrattuali**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune.

2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto.

#### **Art. 28) - Registrazione**

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico del Comune, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.

#### **Art. 29) - Riservatezza**

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del

servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 19 del presente Contratto.

#### **Art. 30) – Documentazione allegata**

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali, di cui le parti mi dispensano dalla lettura:
  - a) Relazione Tecnica Illustrativa;
  - b) Lettera di invito;
  - c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
  - d) Offerta economica;
  - e) D.U.V.R.I.;
  - f) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
  - g) Polizze per Responsabilità verso terzi e assicurative per danni nell'esecuzione dei servizi, di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - h) Matrice dei rischi.

La rimanente documentazione citata nel presente contratto è depositata presso il Servizio Tecnico del Comune. Le Parti contraenti dichiarano di conoscerla

in ogni sua parte e, per espressa loro volontà, non viene allegata al presente contratto.

#### **Art.31) - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Pena la nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:

- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- dovrà informare il Comune e la Prefettura di Varese, se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto; - dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

#### **Art. 32) - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di Cislago, in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile del Servizio

Tecnico, dr.ssa Marina Lastraioli, con decreto n. 34 del 25/05/2018, quale

Responsabile interno del trattamento dei dati personali per l'attività inerente il proprio servizio.

Il Concessionario, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il Concessionario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

#### **Art. 33) – Finalità del trattamento**

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è l'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

#### **Art. 34) – Durata del trattamento**

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

#### **Art. 35) – Dati trattati dal Responsabile**

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

#### **Art. 36) – Categoria di interessati**

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini/dipendenti del Comune di Cislago per cui il Concessionario è tenuto

a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

#### **Art. 37) – Ricorso ad “altri Responsabili”**

Il Titolare autorizza il Concessionario, nominato Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte del Concessionario Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Concessionario nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera ed esclusiva responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

#### **Art. 38) – Obblighi del Responsabile del trattamento**

In virtù della designazione attribuita, il concessionario, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il

Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

**Art. 39) – Divieto di pantouflagge**

Il Concessionario attesta l'assenza di situazioni di cui al punto 6.6 del PTCP  
del Comune di Cislago 2019/2021 (Divieto di pantouflagge), ovvero di non  
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver  
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cislago che hanno  
esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei loro confronti nel triennio  
successivo alla cessazione del rapporto.

\*\*\*

Su richiesta delle parti come sopra costituite, io sottoscritto Segretario  
Generale ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intellegibile voce ho  
poi letto alle parti, le quali, da me interpellate, lo confermano in ogni sua parte  
e lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia presenza con firma digitale, ai  
sensi dell'art.1 comma 1, lett. S), del D.Lgs. n.82/2005, Codice di  
Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è redatto e sottoscritto  
secondo il disposto di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 ed è  
composto da n. 23 facciate compresa la presente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

(Dr.ssa Marina Lastraioli) – firmato digitalmente

**IL CONCESSIONARIO - IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

(Nardocci Marco) – firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) – firmato digitalmente